322. **Allegato B**

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

PAG.

Interrogazioni a risposta scritta:

Fuscagni	4-19069	15651
Biondi	4-19070	15651
Maiolo	4-19071	15651
Giovanardi	4-19072	15652
Leonardelli	4-19073	15652
Battafarano	4-19074	15652
Garra	4-19075	15653
Vito	4-19076	15654
Tremaglia	4-19077	15654
Tremaglia	4-19078	15655
Poli Bortone	4-19079	15655
Valpiana	4-19080	15656

PAG.

Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:

Aliprandi	4-13342	III
Falvo	4-06553	III
Mariano	4-08210	III
Mastrangelo	4-07728	V
Pezzella	4-06859	VI
Rizzo Antonio	4-07880	VIII
Rotundo	4-08040	IX
Sartori	4-08109	XI
Schettino	4-08345	XV
Zeller	4-10900	XVII

N.B. Questo allegato reca le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

FUSCAGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – premesso che:

la legge n. 468 del 1978, di contabilità di Stato, all'articolo 11, comma *b)*, come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 362 del 1988, prevede che la legge finanziaria fissi il livello massimo di ricorso al mercato finanziario;

tale limite, per l'anno finanziario 1996, con l'articolo 1 della legge n. 550 del 28 dicembre 1995, è stato fissato in 368.200 miliardi e in 416.000 miliardi per il 1997 e in 377.000 miliardi per il 1998;

i problemi derivanti dalle sentenze della Corte costituzionale in favore dei pensionati erano ben noti ai rappresentanti del Governo sia in occasione dell'esame della riforma del sistema pensionistico, uno dei quattro obiettivi prioritari del Governo Dini, che della manovra di bilancio per il 1996;

solo dopo la costituzione del partito Dini, di cui fanno parte i Ministri del lavoro Treu e delle finanze Fantozzi, il Governo ha trovato una soluzione alle legittime aspettative dei pensionati –:

se con la soluzione individuata il Governo intenda modificare i saldi della legge finanziaria 1996, approvata neppure tre mesi fa;

se siano state attentamente valutate le conseguenze che una massiccia immissione di titoli di Stato negoziabili può determinare sul mercato finanziario;

se il « Governo-partito » Dini intenda utilizzare lo strumento del decreto-legge su questioni estranee alla ordinaria amministrazione, condizionando pesantemente la campagna elettorale e violando conseguentemente l'articolo 81 della Costituzione. (4-19069)

BIONDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il signor Majed Al Maqi, capo del *commando* palestinese protagonista del sequestro della nave « Achille Lauro », nel corso del quale fu assassinato il signor Leon Klinghoffer, si è sottratto alle misure restrittive approfittando di un permesso-premio di 12 giorni –:

come sia stato possibile che nei confronti di un noto terrorista, responsabile di un odioso delitto, sia stato assunto un atteggiamento di grave imprudenza;

se vi siano stati accertamenti al riguardo da parte del Ministero e quali ne siano gli esiti;

quali iniziative intenda assumere il Governo per restituire alla sanzione penale la sua naturale funzione di tutela sociale, oltre che di contrappeso nei confronti dei responsabili di delitti così gravi da aver commosso la coscienza nazionale e internazionale. (4-19070)

MAIOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

il giorno 6 marzo 1996, il quotidiano « Il Messaggero » ha pubblicato la notizia secondo la quale il giorno precedente il Presidente del Consiglio ha ricevuto i rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali di commercianti, agricoltori e artigiani, e in particolare i presidenti della Confcommercio e della Coldiretti;

l'incontro non aveva alcun carattere istituzionale e non era in alcun modo legato all'azione del Governo attualmente in carica;

lo scopo dell'incontro, a detta degli stessi presidenti delle suddette organizzazioni, era di carattere prettamente politico-elettorale, volto a conoscere i programmi del partito politico fondato dal Presidente del Consiglio;

nel corso dell'incontro, il Presidente del Consiglio ha illustrato i programmi del suo partito, così come confermato in una

intervista rilasciata sempre il 6 marzo 1996 al telegiornale « Studio aperto » dal presidente della Confcommercio Billè;

i pressanti e difficili impegni derivanti al Governo e al Presidente del Consiglio in ordine alla presidenza di turno dell'Unione europea e la contemporanea opera di organizzazione delle elezioni politiche generali richiedono una totale dedizione del Consiglio dei Ministri e del suo Presidente —:

se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno, anche al fine di meglio distinguere il suo ruolo istituzionale da quello politico, affrontare i suoi impegni elettorali in una sede diversa da quella di Palazzo Chigi;

se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno per il futuro astenersi dall'utilizzare per propria campagna elettorale strumenti, mezzi e personale della pubblica amministrazione, come è invece avvenuto in occasione della presentazione della sua lista elettorale, per la quale, secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, egli avrebbe fatto portare nella sede della sua organizzazione politica, da personale della Presidenza del Consiglio, le bandiere dello Stato italiano e dell'Unione europea. (4-19071)

GIOVANARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

per la fuga di Majed Al Molqui il Ministro della giustizia ha promosso una azione disciplinare nei confronti del giudice di sorveglianza Laura Longo;

tale iniziativa appare insufficiente rispetto alla gravità dell'episodio, che si presenta come una resa ipocrita alle ragioni del terrorismo internazionale —:

quali iniziative e cautele il Governo aveva intrapreso per impedire che i responsabili di così gravi ed efferati delitti potessero beffare il senso di giustizia del popolo italiano, degli Stati Uniti e della Comunità ebraica internazionale;

le eventuali responsabilità di chi non abbia rispettato tali consegne. (4-19072)

LEONARDELLI e GODINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

agli interroganti risulta che, in vista delle elezioni del prossimo 21 aprile, gli uffici della Digos sono stati segretamente attivati da parte del Ministero dell'interno al fine di effettuare una verifica della situazione nei singoli collegi elettorali relativamente ai possibili risultati;

ciò, qualora dovesse trovare conferma, rappresenterebbe un grave ed inopportuno intervento, in considerazione del fatto che l'attuale Presidente del Consiglio e parte dell'esecutivo di governo sono impegnati, alla pari degli altri schieramenti politici, in campagna elettorale;

tale « verifica » risulterebbe pertanto una vera e propria violazione delle norme in materia elettorale, che di fatto andrebbe a favorire proprio lo schieramento del Presidente del Consiglio, costituendo quindi una pericolosa « turbativa », tale da avere diretta influenza sugli stessi risultati —:

se quanto riportato dagli interroganti corrisponda a verità ed eventualmente quali provvedimenti si ritenga di adottare nei confronti di chi avrebbe ordinato la richiamata « verifica ». (4-19073)

BATTAFARANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

in data 12 luglio 1991, è stato indetto concorso pubblico per esami a 352 posti di assistente tributario per i Centri di servizio di Salerno, Palermo e Torino;

in data 29 novembre 1991, è stato indetto concorso pubblico riservato per esami a 349 posti di assistente tributario per i Centri di servizio di Salerno, Palermo e Torino;

con D.D. 150141 del 20 gennaio 1996, i vincitori dei concorso di cui al primo paragrafo, già assegnati presso centri di servizio, sono stati riassegnati ad altre direzioni regionali, mentre gli idonei, che non avevano preso servizio, sono stati interpellati per essere assegnati alle varie direzioni regionali delle Entrate;

i vincitori del concorso di cui al secondo paragrafo sono stati assegnati, con decreto ministeriale 151130 del 19 febbraio 1996, ai centri di servizio di Salerno, Palermo e Torino, presso i quali dovranno prendere servizio il 20 marzo 1996;

le variazioni di sedi di cui al concorso per esterni sono state effettuate facendo ricorso all'articolo 48 del decreto-legge 545 del 31 dicembre 1992, il quale recita testualmente: « ... È data tuttavia facoltà, in relazione alla necessità di urgente copertura di posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all'assunzione di idonei nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del presente decreto » —:

se non ritenga di stabilire che tale procedura, di cui all'articolo 48 del decreto legge 545, venga utilizzata anche per i vincitori del concorso speciale riservato a 349 posti di assistente tributario presso i Centri di servizio di Palermo, Salerno e Torino (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 novembre 1991), ritenendo vantaggioso per l'amministrazione finanziaria che il personale dipendente resti, per quanto possibile, nelle sedi di appartenenza anziché procurargli difficoltà di ordine economico (fitto per abitazione, spese di viaggio, ecc.), di ordine sociale (separazioni delle famiglie) e frustrazioni per la impossibilità di vedere soddisfatte le legittime aspirazioni di avanzamento di carriera;

se non ritenga ingiusto, disattendendo alla più elementare *par condicio*, che cittadini idonei abbiano la facoltà di optare per sedi a loro più consone, a differenza di impiegati dell'amministrazione vincitori, che non possono esprimere nessuna preferenza; la richiesta trova fondamento nelle stesse parole del Ministro Fantozzi che il 6 marzo 1996, sulle pagine del « *Sole-24 Ore* » sostiene: « per il potenziamento del fronte antievasione non si ricorre a forze nuove prese dall'esterno, ma a dipendenti dell'amministrazione che, grazie alla pianificazione operata, si sono potuti destinare ad un migliore utilizzo »;

se non intenda sollecitare una urgente definizione della questione, atteso che i vincitori del concorso speciale riservato di assistente tributario per i Centri di servizio di Salerno, Palermo e Torino dovranno assumere servizio il 20 marzo 1996, pena la decadenza dalla nomina. (4-19074)

GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nelle scorse settimane, a causa delle copiosissime pioggie di questo inverno, si sono verificati numerosi crolli di edifici (per fortuna senza vittime) nel centro storico di Caltagirone, che hanno in particolare interessato i quartieri « Madonna del Ponte » e « Miracoli — S. Orsola »;

da circa 15 mesi, per effetto di una frana, era rimasta chiusa al traffico la « circonvallazione di Levante », isolando il quartiere San Giorgio rispetto alle grandi vie di comunicazione;

a causa del dirottamento del traffico, anche dei mezzi pesanti, sulla circonvallazione di ponente, nella scorsa settimana, anche per l'unica circonvallazione rimasta aperta, è divenuto incombente il pericolo di frane atte a bloccare il traffico ed a coinvolgere in possibili crolli anche vite umane ed abitazioni di privati cittadini;

i cittadini dei quartieri a rischio si sono riuniti ed hanno dato vita a comitati di quartiere e di permanente agitazione, denunciando dissesti alle fondazioni anche di case di abitazione non crollate e comunque paventando i pericoli di crollo di case solo puntellate a seguito del terremoto del 13 dicembre 1990, o comunque da abbattere in esecuzione dei piani di recupero da anni in attesa di complemento;

dall'11 marzo 1996 l'isolamento della città di Caltagirone è quasi totale, a seguito della chiusura al traffico della « via Sfere », che in almeno tre punti è interrotta da frane o smottamenti;

gli interventi del Genio civile si sono limitati ad operazioni solo cartacee, mentre le visite effettuate nello scorso febbraio dal Prefetto e dal Sottosegretario Barberi non hanno dato luogo ad alcun fatto concreto;

ormai l'incolumità pubblica è a grave rischio di vite umane oltreché di danni patrimoniali —:

1) se i fatti sueposti siano a conoscenza del Governo;

2) se e quali interventi di somma urgenza si intendano attivare onde evitare che ulteriori crolli possano malauguratamente provocare vittime e comunque permettere all'abitato di Caltagirone di uscire dalla paralisi viaria venutasi a creare. (4-19075)

VITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in data odierna il Ministero dell'interno ha comunicato la decisione di ricusare il simbolo della « Lista Dini - Rinascimento italiano », depositato per le elezioni del 21 aprile prossimo venturo, perché ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5°, del Testo Unico delle leggi elettorali della Camera, per la quale non è ammissibile.. « la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici »;

la decisione si fonda sul presupposto che il contrassegno della « Lista Dini -Rinascimento italiano » è pressoché identico a quello della « Lista Dini - Rinnovamento italiano », del Presidente del Consiglio Lamberto Dini, depositato successivamente;

la decisione del Ministero sovverte arbitrariamente il dettato legislativo, giacché l'articolo 14, comma 3, del testo unico delle leggi elettorali della Camera dà rilievo unicamente alla priorità temporale di presentazione dei contrassegni;

l'operato del Governo appare pertanto gravemente viziato da una immotivata e giuridicamente del tutto infondata preferenza accordata al contrassegno presentato dal Presidente del Consiglio —:

se non ritenga, accogliendo le istanze da più parte rivoltegli, di dover immediatamente cessare dalle funzioni di Capo del Governo, sempre più incompatibili, ormai non solo politicamente ma anche giuridicamente, con quelle di capo di un partito politico. (4-19076)

TREMAGLIA e STAJANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Antonio Di Pietro ha subito in questi giorni una grave minaccia di morte che si è manifestata nel pomeriggio di sabato 9 marzo, con una telefonata anonima al Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo;

la circostanza è gravissima, perché si annunciava l'intenzione di uccidere Di Pietro allo svincolo autostradale di Vasto Sud, quando, nella giornata di domenica, Di Pietro sarebbe passato per andare a trovare la sorella al paese di Montenero; avvenimento questo vero, programmato da Di Pietro con una telefonata alla sorella;

qualcuno evidentemente aveva intercettato la telefonata, come ormai si usa da tantissimo tempo ad opera dei Servizi;

occorre accertare questo fatto perché, se così fosse, si aprirebbe un pesantissimo interrogativo per sapere quale ufficio dei Servizi abbia così operato e a chi i Servizi stessi hanno passato l'informazione —:

se non ritengano il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'interno di aprire una inchiesta immediata, dando risposta in termini di urgenza, anche perché vi è una situazione di pericolo e di grave

responsabilità « nell'isolamento istituzionale », in quanto il dottor Di Pietro viaggia senza scorta. (4-19077)

TREMAGLIA e STAJANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che risulta agli interroganti che:

il dottor Antonio Di Pietro è in grave pericolo per continue minacce, mentre egli è stato costretto a dover rinunciare al servizio di scorta che doveva tutelare la sua persona. Invece, dalle stesse dichiarazioni fatte dal personale della sua *ex* scorta e che risultano negli interrogatori davanti al procuratore della Repubblica di Brescia, è dimostrato che durante quel servizio di scorta veniva richiesto al personale di compilare un brogliaccio giornaliero in cui venivano registrati quotidianamente gli spostamenti e altresì le attività del dottor Di Pietro redatte in « appunti », che sono poi stati trasmessi all'ufficio responsabile delle indagini operate dalla Procura di Brescia nei confronti sempre di Di Pietro –:

se sia vero che è stato richiesto al dottor Di Pietro di pagare gli spostamenti dell'auto blindata che era stata a lui assegnata;

se sia inoltre vero che a seguito delle dimissioni dalla Magistratura, la Questura di Bergamo non ha rilasciato all'*ex* magistrato nemmeno il porto d'armi per la difesa personale e che tutte queste situazioni, comprese le ipotesi di illecite intercettazioni telefoniche realizzate, come risulta agli interroganti, su impulso dell'allora Capo della Polizia, l'utilizzo della documentazione redatta ai fini di sicurezza per scopi diversi e illeciti, l'utilizzo del personale di scorta per fare indagini illegittime hanno determinato il dottor Di Pietro a rinunciare al servizio di tutela.

Ma le recenti ultime minacce costituiscono la conferma che è indispensabile ripristinare una scorta vera nella legalità; il Ministero degli Interni, nel corso dell'anno, ha registrato più volte in continuazione segnalazioni di possibili attentati alla persona dell'*ex* magistrato, il quale viaggia su auto privata, su percorsi troppe volte obbligati;

gli interroganti denunciano questa situazione chiedendo al Presidente del Consiglio ed al Ministro dell'interno di dare le garanzie del caso affinché la scorta che deve essere di difesa personale non venga invece usata contro, configurandosi come un controllo violento e per certi versi immorale;

diceva il dottor Di Pietro nel suo interrogatorio davanti al Procuratore della Repubblica di Brescia: « è traumatico doversi trovare di fronte alla scelta drammatica tra il diritto alla vita e quello alla libertà »;

il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'interno non possono ignorare questa situazione;

pertanto gli interroganti chiedono che il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno non siano conniventi in questa vicenda, facciano cessare ogni atto arbitrario sino ad ora commesso da organi e personale dello Stato, e avviino una immediata indagine su quanto sopra denunciato e ripristinino la scorta a tutela del dottor Di Pietro, per la serenità sua e della sua famiglia, e per un atto di giustizia, ma nella più assoluta legalità. (4-19078)

POLI BORTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

i motivi che, nonostante le indicazioni precise del Presidente del Consiglio, hanno indotto il Ministro dei lavori pubblici a nominare con decreto (o notificare con fax) due componenti del C.d.a. dell'EAAP nelle persone di due esponenti del PDS: il presidente dell'Amministrazione provinciale di Matera Tataranna e il vicepresidente del SISRI di Lecce Paladini;

se tale tempestività sia legata alla necessità di determinare maggioranze tali da giungere alla riconferma del direttore generale dottor Camassa;

se, comunque, prima di procedere alla nomina del direttore generale, non ritengano di dover aprire una inchiesta sull'operato dello stesso dottor Camassa,

anche al fine di fugare dubbi molto diffusi nella pubblica opinione circa la correttezza degli atti compiuti dallo stesso. (4-19079)

VALPIANA, BELLEI TRENTI, CHIAVACCI, CANESI e DORIGO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere – premesso che risulta agli interroganti che:

negli ultimi giorni del mese di febbraio i carabinieri di Arezzo si sono presentati all'ufficio anagrafe del Comune per richiedere informazioni sul giornalista Alfio Nicotra, dirigente nazionale del Partito della Rifondazione Comunista. Le informazioni sarebbero state richieste – secondo notizie reperite dagli interroganti – in quanto il Nicotra praticherebbe l'obiezione fiscale alle spese militari;

l'obiezione di coscienza alle spese militari, che consiste nel devolvere, in sede di dichiarazione dei redditi, una parte dei propri tributi a spese per la pace in un fondo speciale consegnato dagli stessi obiettori al Presidente della Repubblica, non costituisce reato penale. Essa è una infrazione amministrativa e come tale è di esclusiva competenza del servizio tributi, i quali si rivalgono con l'obiettore richiedendo loro la parte dei tributi non versati. Appare inquietante il fatto che ad occuparsene siano i carabinieri, cosa che, a giudizio degli interroganti, fa preludere ad una schedatura in vasta scala di quei cittadini che da anni chiedono, tramite l'obiezione fiscale, una riduzione delle spese militari;

l'obiezione di coscienza alle spese militari non é evasione fiscale. Infatti il cittadino obiettore dichiara pubblicamente (cosa che ovviamente non fa l'evasore) il suo atto di disubbidienza sottoscrivendo una dichiarazione allegata al modulo 740 ed inviata all'ufficio tributi. Alcuni parlamentari sottoscrittori di questa interrogazione sono anch'essi obiettori di coscienza alle spese militari;

Alfio Nicotra è il responsabile nazionale del settore Pace del Partito della Rifondazione Comunista, oltre che noto e stimato esponente del movimento pacifista fin dalla lotta per impedire il dispiegamento dei missili nucleari a Comiso. Esperto di problematiche internazionali e sulle questioni delle Forze armate, collabora su queste questioni con il gruppo parlamentare di Rifondazione Comunista/Progressisti;

già nel recente passato i carabinieri avevano richiesto informazioni sul Nicotra interpellando a Firenze vicini di casa e negozianti della strada dove risiede. Nicotra è infatti residente in Firenze, mentre suo figlio abita con sua madre ad Arezzo. Appare a tal proposito alquanto anomalo il fatto che si richiedano informazioni presso l'ufficio anagrafe del Comune di residenza del figlio;

al Nicotra non è mai pervenuta alcuna informazione di garanzia, per cui si desume che le indagini nei suoi confronti non sono state autorizzate dal magistrato;

si ha forte la sensazione, a parere degli interroganti, che le indagini dei carabinieri rientrino nella discutibile prassi di schedare, spesso su disposizione dei servizi segreti, esponenti dei partiti della sinistra –:

l'autorità che ha richiesto ai carabinieri di Arezzo e Firenze di assumere informazioni su Alfio Nicotra;

se tali informazioni hanno dato luogo alla costituzione di fascicoli personali, e, in caso di risposta affermativa, l'autorità che detiene o ha accesso a tali schede informative;

se tutti gli obiettori di coscienza alle spese militari, compresi dunque i parlamentari obiettori sottoscrittori della presente, siano stati fatti oggetto « dell'attenzione » dei carabinieri e se il Governo ritenga tale prassi legittima. (4-19080)

* * *

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ALIPRANDI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere – premesso che:

risulta all'interrogante che i telefoni cellulari in dotazione al ministero sono in esubero anche se non è mai stato possibile accertarne il numero esatto;

la spesa a carico dello Stato derivante dall'uso arbitrario dei suddetti telefoni raggiunge cifre esorbitanti;

nessun controllo risulta mai essere stato approntato per conoscere l'esatto numero dei telefoni cellulari in dotazione al ministero e la spesa inerente –:

quali provvedimenti il Ministro intende attuare per conoscere il numero esatto dei telefoni cellulari in dotazione al ministero e le motivazioni della loro assegnazione;

quali azioni intenda promuovere per verificare la legittimità dell'uso dei cellulari in dotazione;

come il Ministro intenda procedere alla verifica dei costi sostenuti dal ministero per il servizio di telefonia cellulare;

quali azioni intenda condurre per regolamentarne l'uso legittimo. (4-13342)

RISPOSTA. — *Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui sono titolare, dispone unicamente di tre apparecchi cellulari, dei quali uno utilizzato da me personalmente e gli altri due in dotazione a ciascun Sottosegretario in carica.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Clò.

FALVO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

il terreno di proprietà privata, sito in località « Malavicina » del comune di Zumpano (CS), venne sottratto alla libera disponibilità degli aventi diritto e, con immensi danni, assoggettato al vincolo di servitù militare, per poligono di tiro ed esercitazioni armate, con decreto n. 3364 del Comando Comiter di Napoli adottato il 9 ottobre 1989;

ad oggi tale terreno, confinante col perimetro urbano della città di Cosenza, è laterale a zona abitata da più famiglie ed alla frequentatissima superstrada Cosenza-Crotone, oltre ad essere ubicato nelle immediate vicinanze dall'ipermercato « Al Gran Sole », frequentato quotidianamente da diverse migliaia di cittadini;

dopo ingenti spese ed attese di anni il proprietario del terreno ha ottenuto giustizia con sentenza del 15 febbraio 1994 del TAR della Campania – sezione 1 – che ha annullato il premenzionato decreto Comiter e, successivamente in data 12 luglio 1994, con confermativa ordinanza n. 908, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda incidentale di sospensione;

nonostante « atto di diffida e messa in mora » ritualmente notificate il 4 agosto 1994 dal proprietario al predetto Comiter, oltre che al Comando militare di zona di Cosenza, al sindaco *pro tempore* del comune di Zumpano ed al competente Ministro della difesa in Roma – via XX Settembre, 8 – in violazione anche della normativa di cui all'articolo 388 del codice penale, il Comando regionale militare meridionale con sede in Napoli – disattendendo gli obblighi nascenti da una sentenza – in data 6 ottobre 1994 ha deciso per altro decreto – n. 3470 – che ancora impone « vincoli di servitù militare » per lo stesso terreno ricadente in zona oggi frequentatissima –:

se non si ritenga di dover intervenire con la massima urgenza per la restituzione immediata del terreno al legittimo proprie-

tario, libero e sgombero di persone e di cose, previa revoca del decreto n. 3740 del 1994 immotivabile, persecutorio ed emesso contro legge. (4-06553)

RISPOSTA. — *Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In ordine ai quesiti formulati dall'Onorevole interrogante sul poligono di San Nicola in località Zumpano (CS), si rappresenta che tale struttura viene utilizzata dall'Esercito e da altri Corpi dello Stato per l'addestramento al lancio delle bombe a mano ed al tiro con munizionamento a corta gittata nonché per attività di volo che non interessano solo la Difesa. Le suddette attività, regolarmente concordate nell'ambito del Comitato misto paritetico, vengono svolte nel preciso rispetto delle norme di sicurezza e non comportano pericoli per persone o cose.

In data 12 settembre 1984 con decreto n. 2929 sono stati imposti vincoli di servitù a protezione dell'area demaniale in oggetto.

In data 9 ottobre 1989 con decreto n. 3364 detti vincoli sono stati rinnovati.

Avverso il decreto 3364 il proprietario del terreno interessato ha prodotto, contro questo Ministero, ricorso al Tar Campania che, con decisione n. 56/94 ha annullato il provvedimento per vizi procedurali (secondo l'Organo di giustizia amministrativa, essendo stato superato il periodo di 5 anni previsto dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, il provvedimento non poteva essere rinnovato, ma avrebbe dovuto seguire la procedura prevista all'articolo 3 della stessa legge). Tale decisione è stata resa esecutiva in forza di ordinanza cautelare.

Peraltro, per le perplessità suscitate da altra sentenza di segno opposto (sent. 282/94 del 30 novembre 1994, emanata dallo stesso TAR su identico ricorso di altro privato), la decisione stessa ha formato oggetto di impugnativa – tuttora pendente – presso il Consiglio di Stato.

In data 6 ottobre 1994 è stato comunque emesso un nuovo decreto – n. 3740 – di imposizione di servitù militari, secondo le prescrizioni del suddetto articolo 3 della legge 898/1976.

Tale provvedimento, – la cui emanazione – si fa rilevare, non fa venir meno l'interesse dell'Amministrazione della Difesa ad ottenere dal giudice di appello l'annullamento della sentenza 56/94, è stato prodotto su conforme parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ed è stato approvato dal Comitato misto paritetico della Regione Calabria.

Anche avverso tale decreto è stato prodotto ricorso allo stesso TAR Campania con istanza incidentale di sospensione.

Il TAR con ordinanza dell'8 febbraio 1995 ha respinto tale istanza.

Avverso la predetta ordinanza non risulta che sia stata proposta impugnativa.

La situazione del contenzioso, allo stato, sembra confermare la legittimità dell'azione amministrativa.

Il Ministro della difesa: Corcione.

MARIANO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e delle risorse agricole alimentari e forestali.* — Per sapere – premesso che:

in un agro di Carpignano Salentino (Lecce), specificamente a ridosso della provinciale Carpignano Salentino-Melendugno, l'ENEL ha proceduto alla elettrificazione delle campagne, dapprima attraverso la derivazione dalla cabina elettrica « Forinelli » e, successivamente, in epoca molto recente, attraverso l'installazione di una cabina elettrica su palo in zona « Crea »;

in conseguenza di ciò una decina di imprenditori agricoli hanno richiesto l'allacciamento alla cabina « Crea », venendo a conoscere che l'Enel pretende importi esosi non giustificati certamente dalla breve distanza tra i fondi da elettrificare e la cabina elettrica di che trattasi. Basti pensare che per procedere all'allacciamento della corrente nella campagna più vicina, situata solo a settantacinque metri dalla cabina « Crea », richiede la somma di lire 6.372.000 e, via via, maggiori importi per siti poco più lontani;

nessuna giustificazione viene data dall'Enel in relazione all'esosità della sua

richiesta, ma l'Ente si limita a dichiarare che, se si intende spendere molto meno, occorrerà differire la domanda di allacciamento almeno di cinque anni –:

come si giustifichino costi così esosi per la fruizione di un servizio indispensabile per l'attività degli operatori agricoli che non possono, peraltro, più sostenere i costi per il ricorso a fonti alternative di energia (gas, grupppi elettrogeni, stufe a gasolio, ecc.) quando la riforma della Politica Agricola comunitaria è decisamente orientata a creare condizioni che consentano lo sviluppo razionale dell'agricoltura meridionale;

in base a quali parametri, se non esclusivamente a quello della distanza dalla cabina più vicina, vengano determinati dall'Enel costi di allacciamento alla rete elettrica;

come si giustifichino differenza macroscopiche tra regione e regione per la fruizione di un medesimo servizio (basti pensare che nella regione Lazio e in altre viene consentito l'allacciamento alla rete elettrica a prezzi irrisori);

come possa ritenersi oculata e condividibile la politica di elettrificazione delle campagne, se vengono praticati prezzi che inibiscono, di fatto, all'operatore la possibilità di fruire di tale servizio e, pertanto, destinano lo stesso a rimanere inutilizzato (nonostante le ingenti spese di costituzione della rete) per molti anni, cioè fintanto che il futuro, quanto misterioso, abbattimento dei prezzi non renda lo stesso accessibile e fruibile. (4-08210)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio del Ministri.*

Da informazioni assunte dal Ministero dell'industria anche presso l'ENEL S.p.A. risulta che i contributi di allacciamento alla rete elettrica sono unificati su tutto il territorio nazionale ed i relativi corrispettivi e modalità di applicazione sono stati stabiliti dal Comitato Interministeriale Prezzi con i provvedimenti nn. 42/1986 e 15/1993.

In particolare, il provvedimento n. 42/1986 dispone che per la determinazione del contributo di allacciamento si devono prendere a riferimento per l'individuazione delle distanze soltanto le cabine di trasformazione media/bassa tensione che sono entrate in servizio da almeno cinque anni.

Il contributo di allacciamento dovuto dall'utente viene successivamente determinato con l'applicazione dei corrispettivi CIP, in funzione sia della distanza dalla cabina elettrica di trasformazione di riferimento, sia dalla potenza richiesta dall'utente, indipendentemente dalla maggiore o minore onerosità delle opere elettriche da eseguire per alimentare la fornitura.

Relativamente al caso specifico esposto nel testo dell'interrogazione, essendo la cabina denominata « la Crea » entrata in servizio nel dicembre 1994, non è possibile prenderla in considerazione per la determinazione dei contributi di allacciamento.

L'ENEL S.p.A. fa presente che, da notizie assunte localmente, non risultano richieste di allacciamento da definire né contestazioni sul calcolo dei contributi da parte di utenti della medesima località.

L'importo di lire 6.372.000, indicato nel testo dell'interrogazione, potrebbe riferirsi ad una richiesta di allacciamento di una fornitura di 3 KW per uso domestico, distante dalla cabina di riferimento di 1.700 metri, alle tariffe stabilite dal provvedimento CIP n. 15/1993, pubblicato in Gazzetta Ufficiale *n. 301 del 24 dicembre 1993.*

Infine in aree dove la rete elettrica di distribuzione è già da tempo più estesa, le distanze dalle cabine elettriche sono normalmente più brevi e conseguentemente gli oneri di allacciamento derivanti sono più modesti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Clò.

MASTRANGELO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per conoscere – premesso:

che da notizie di stampa si evince che oltre 2500 Aziende del sud, per la maggior parte pugliesi, sono state escluse, con un

verdetto, a dir poco discutibile, del Ministero dell'industria, dai benefici della legge n. 64 del 1986, per meri vizi di forma;

che ancora una volta ci si trova di fronte ad un totale disinteresse nei confronti dei problemi socio-economici del Sud;

che non si trova di meglio per fonteggiare il grave e persistente problema della disoccupazione del Sud che « tagliare » con verdetti di tal fatta più di 80 mila posti di lavoro;

che delle 13.700 istanze presentate a suo tempo per beneficiare della legge n. 64 del 1986 ne sono state accolte solo 10.400 e messi a disposizione solo 18.800 miliardi, sufficienti solo per 5.500 aziende, e neanche tutti erogati;

che l'Assindustria della provincia di Bari ha lanciato nella fatisecie « un grido di allarme (perché) la mancata erogazione del contributo disegna scenari di totale paralisi del settore industriale meridionale »;

che alla luce di quanto sopra si evidenzia la mancanza di senso politico del « governo dei tecnici » aridamente ragionieristico che al di là del due più di due non va e che approfitta di vizi di forma (nientemeno!) per dare dimostrazione di rigore anche laddove ci sarebbe bisogno di « capire » le situazioni —:

se non si ritenga opportuno fare marcia indietro su un provvedimento che dire iniquo sarebbe eufemistico, accelerando al contrario l'*iter* burocratico che venga incontro alle legittime aspettative della imprenditoria meridionale che difende anche e soprattutto il diritto ad una vita dignitosa delle vecchie e nuove generazioni del Sud. (4-07728)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il 27/6/94 è stata pubblicata la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.L. 10/6/94 n. 355.

Delle 13.845 iniziative 10.377 sono state dichiarate ammissibili mentre 3.468 sono state escluse dall'elenco perché ritenute non ammissibili. Su un totale di circa 4.000 iniziative presentate da aziende pugliesi, ne venivano incluse 3.000 ed escluse 1.000.

L'apposita commissione di riesame delle istanze delle iniziative escluse dall'elenco ha proposto complessivamente la riammissione per circa 2.000 iniziative (2.000 su 3.500 precedentemente escluse) ed in particolare, per quanto riguarda le iniziative ubicate nella Puglia, la commissione ne ha riammesse circa 700 su 1.000, pari ad una percentuale del 70 per cento.

I principali motivi di esclusione hanno riguardato sommariamente:

tardiva presentazione delle domande di agevolazione attraverso l'apposita modulistica a lettura ottica (data scadenza 28/2/94);

incompleta presentazione della prevista certificazione (vigenza impresa ed antimafia);

mancata dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante dell'impresa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Clò.

PEZZELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel Spa, distretto della Campania, nell'ambito del progetto DDI, ha di recente soppresso la zona Enel di Frattamaggiore;

tale progetto di ristrutturazione della presenza dell'Ente sul territorio regionale, prevedeva la creazione a Frattamaggiore di un'Agenzia che, opportunamente potenziata, avrebbe potuto offrire all'utenza l'erogazione degli stessi servizi in precedenza forniti dalla zona Enel di Frattamaggiore;

gli obiettivi prefigurati all'atto della costituzione dell'Agenzia di Frattamag-

giore, discussi in sede sindacale con le organizzazioni di categoria rappresentative (Cisnal, Cgil, Cisl e Uil) sono ben lungi dall'essere stati raggiunti;

allo stato sembra addirittura che gli obiettivi concordati siano stati del tutto disattesi;

la politica dei tagli indiscriminati dei servizi da parte del distretto Enel della Campania, penalizza un bacino di utenza stimabile in oltre 500 mila potenziali utenti;

la cassa bollette, per consentire ai cittadini di pagare le fatture per il consumo di energia elettrica, pratica un orario di apertura al pubblico del tutto insoddisfacente rispetto all'afflusso di utenti e, comunque, in misura notevolmente ridotto in rapporto ai vecchi orari d'accesso al pubblico previsti prima della soppressione della zona Enel;

non è più consentito pagare con assegni circolari importi notevoli ed evitare così ai cittadini di circolare con grosse somme di danaro contante ed essere spesso preda di qualche rapinatore;

la possibilità di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica richiede spesso una doppia fila agli sportelli. Una prima fila agli sportelli dell'Agenzia per la consegna della documentazione inerente al contratto di erogazione ed un'altra fila agli uffici postali per il pagamento del corrispettivo della prestazione offerta dall'Enel;

spesso tali inconvenienti, unitamente alle file snervanti cui sono costretti per poter ottenere un servizio, portano a veri e propri stati di insofferenza da parte degli utenti e a frizioni notevoli con il personale dipendente addetto agli sportelli;

tale stato di cose provoca spesso risse per il rispetto della fila agli sportelli, quando addirittura non capitino delle vere e proprie aggressioni ai dipendenti da parte di utenti che credono di poter scaricare le loro tensioni sui lavoratori che non possono assolutamente esaudire le richieste di utenti a causa della pessima gestione del personale e delle oggettive difficoltà ad inquadrare il servizio in maniera decente —:

quali iniziative intendano adottare i Ministri interrogati per far sì che vengano rispettati gli accordi intercorsi tra l'Enel Spa e le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione;

quali iniziative si intendano altresì intraprendere per eliminare gli inconvenienti per gli utenti che sono stati costretti a rinunciare a tutta una serie di servizi prima erogati. (4-06859)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Da informazioni assunte dal Ministero dell'industria presso l'ENEL S.p.A. risulta che l'aggiornamento dell'assetto territoriale previsto con l'abolizione della Zona di Frattamaggiore rientra nel quadro dei programmi, elaborati dalla Società a livello nazionale, riguardanti l'organizzazione delle attività tecniche e commerciali per l'erogazione del servizio elettrico, tesi a migliorare la qualità dello stesso ed a diminuire i costi.

Il nuovo assetto territoriale è conseguenza del miglioramento continuo apportato, agli strumenti gestionali ed operativi che, con l'esteso ricorso all'informatica ed alle telecomunicazioni, oggi consentono la pianificazione ed il controllo delle attività anche per unità organizzative di più ampie dimensioni delle attuali.

Peraltro, l'impiego di sistemi avanzati per il controllo e l'automazione degli impianti, oltre a migliorare la qualità del servizio, permette la supervisione di reti elettriche su un territorio di maggiore estensione. Inoltre tiene conto, sia dell'avvenuto sviluppo delle reti stradali e telefoniche, sia delle potenzialità dei sistemi messi in atto per rendere molto più facile l'accessibilità dell'utenza ai servizi (telesportello commerciale, ENEL-TEL, ecc.) in particolare per evitare all'utente-cliente il disagio di doversi recare presso gli uffici dell'ENEL per il soddisfacimento delle esigenze commerciali ed informative più ricorrenti.

Quindi, la ridefinizione degli assetti territoriali delle Unità in questione, mentre

permette l'adozione di iniziative volte a migliorare la qualità del servizio e di realizzare una più efficiente utilizzazione delle risorse interne all'Azienda, non pregiudica la presenza sul territorio di adeguate risorse dedicate espressamente allo svolgimento delle attività di base tecnico-operative e che hanno rilievo per la qualità del servizio e per i rapporti con l'utente-cliente.

Per quanto riguarda in particolare il caso oggetto dell'interrogazione, l'ENEL S.p.A. ha confermato a Frattamaggiore l'esistente sede di Agenzia, ponendola – a partire dal 1° gennaio 1995 – alle dipendenze della Zona di Nola.

In pieno rispetto degli impegni assunti con le OO.SS le funzioni tecnico-commerciali-amministrative dell'Agenzia sono rimaste inalterate, per cui non si è avuto alcun riflesso negativo nei rapporti con l'utenza.

I clienti possono utilizzare un servizio telefonico che evita di recarsi di persona agli uffici dell'ENEL per il disbrigo delle normali pratiche commerciali.

Gli orari di apertura degli sportelli, dopo un breve periodo durante il quale l'orario per l'incasso delle bollette era stato ridotto di un'ora, sono attualmente tornati quelli precedenti e sono perfettamente allineati con gli orari delle altre Agenzie.

L'ENEL S.p.A., inoltre, informa che il numero degli sportellisti è rimasto invariato e che la sede di Frattamaggiore è dotata dei requisiti per offrire il migliore accoglimento dei clienti; peraltro, è installato un contatore elimina code, il quale consente alla clientela di evitare le attese in piedi innanzi agli sportelli.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Clò.

ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere – premesso che:

nel Mezzogiorno d'Italia circa 2.500 aziende, in gran parte campane, sono state escluse dai benefici della legge n. 65/86 e dette esclusioni deriverebbero da soli vizi di forma;

sono state presentate numerose istanze per beneficiare dei contributi e rivedere le istituzioni della inammissibilità;

l'esclusione dei benefici previsti dalla legge n. 64/86 aggraverebbero la già non rosea situazione del settore industriale campano ed in particolare del salernitano con gravissime conseguenze sulla già precaria situazione occupazionale della zona –:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per superare l'incresciosa situazione e quali iniziative intenda assumere per assicurare i necessari ed indispensabili contributi al fine di evitare ulteriori danni all'economia ed all'occupazione nella regione campana ed in particolare nel salernitano. (4-07880)

RISPOSTA. — *Il 27/6/94 è stata pubblicata la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.L. 10/6/94 n. 355.*

Delle 13.845 iniziative 10.377 sono state dichiarate ammissibili mentre 3.468 sono state escluse dall'elenco perché ritenute non ammissibili. Su un totale di circa 2.600 iniziative presentate da aziende campane ne venivano incluse 1.800 ed escluse 800.

L'apposita commissione di riesame delle istanze delle iniziative escluse dall'elenco ha proposto complessivamente la riammissione per circa 2.000 iniziative (2.000 su 3.500 precedentemente escluse) ed in particolare, per quanto riguarda le iniziative ubicate nella Campania, la commissione ne ha riammesse circa 500 su 800, pari ad una percentuale di circa il 62 per cento.

I principali motivi di esclusione hanno riguardato sommariamente:

tardiva presentazione delle domande di agevolazione attraverso l'apposita modulistica a lettura ottica (data scadenza 28/2/94);

incompleta presentazione della prevista certificazione (vigenza impresa ed antimafia);

mancata dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante dell'impresa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Clò.

ROTUNDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere – premesso che:

l'ENEL ha presentato in data 6 agosto 1993 alla « Commissione per la valutazione di impatto ambientale » del Ministero dell'ambiente domanda di compatibilità ambientale riguardo la realizzazione di un elettrodotto « Italia-Grecia » tratto aereo di 400 Kv in corrente continua. Tale collegamento dovrebbe partire dall'interno della stazione ENEL sita nel comune di Galatina (Le) ed attraversare numerosi comuni per una lunghezza di circa 45 chilometri sino alla costa adriatica e precisamente in località « Porto Badisco » (Le), da dove per via sottomarina, attraversando il Canale d'Otranto, raggiungerebbe la stazione elettrica greca nella città di Arachtos;

in data 4 novembre 1993 si è tenuta una riunione presso l'amministrazione provinciale di Lecce alla quale hanno partecipato, oltre alle istituzioni provinciali, anche i sindaci dei comuni i cui territori sono interessati dall'opera, i rappresentanti della « Commissione V.I.A. » ed i delegati delle associazioni ambientaliste;

nel succitato incontro, il Presidente della provincia di Lecce in rappresentanza della popolazione provinciale e dei sindaci intervenuti, ha pronunciato parere negativo alla costruzione dell'elettrodotto in questione;

tale decisione è stata confermata dalla regione Puglia con deliberazione n. 4495 del 16 novembre 1993;

la « Commissione V.I.A. » in data 4 gennaio 1995 ha espresso parere favorevole, pur condizionandolo a diverse prescrizioni, alla realizzazione del progetto, nonostante che la stessa abbia dichiarato, nel proprio documento, che l'opera ha un impatto ambientale non trascurabile;

nella relazione della sopracitata Commissione, si evince che una delle motivazioni per la costruzione dell'elettrodotto è quella che la regione Puglia ha una eccedenza di produzione di energia elettrica rispetto ai propri fabbisogni, quando in tempi non remoti l'ENEL (con il consenso del Governo di quel tempo) ha realizzato la mega centrale a carbone di « Cerano » (Brindisi Sud) adducendo la giustificazione che la regione Puglia non produrrebbe abbastanza energia elettrica riguardo alla richiesta della regione;

il territorio attraversato dal tracciato è ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche nonché è di interesse paesaggistico e turistico (fiore all'occhiello e primaria risorsa economica del Salento);

nella sala consiliare del comune di Poggiardo (Le), domenica 19 febbraio 1995, si è tenuta una conferenza dei sindaci dei comuni che dovrebbero essere attraversati dall'elettrodotto a cui hanno partecipato i rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Lecce, della regione Puglia e del Comitato salentino contro l'elettrodotto i quali hanno ribadito il loro motivato e categorico rifiuto alla realizzazione del tracciato in questione –:

quali iniziative intenda assumere il Governo, in virtù delle premesse suesposte, al fine di evitare che sia perpetrato un danno all'ambiente, al patrimonio archeologico, architettonico, e soprattutto per tutelare la salute e rispettare il volere della popolazione interessata (circa 100 mila abitanti), nonché per salvaguardare la gente del Salento da un vero e proprio inganno che (stando ai fatti) si starebbe consumando alle sue spalle;

se non ritengano imporre all'ENEL l'immediata sospensione delle prove tecniche avviate nel Canale d'Otranto. (4-08040)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La realizzazione del collegamento richiamato nell'interrogazione nasce come infrastruttura di carattere strategico nel quadro della Direttiva del Consiglio della CEE del 29.10.1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti. Tale direttiva, nell'ottica di una maggiore integrazione del mercato europeo dell'energia, di una maggiore sicurezza di approvvigionamento estesa a tutta la comunità, nonché della minimizzazione dei costi di investimento e di combustibile inerenti alla produzione ed al trasporto di energia elettrica, promuove l'interconnessione ad alta tensione tra le reti internazionali.

In tale contesto l'ENEL S.p.A. ha presentato al Ministero dei LL.PP. la domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in questione e con successiva istanza ai Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali e Ambientali, nonché alla Regione Puglia, ha chiesto la pronuncia della compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6 L. 349/1986, del DPCM 377/1988, del DPCM 27.12.1988, della L. 9/1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1992.

Il Ministero dell'Ambiente ha espresso, sulla base del parere favorevole della Commissione VIA, predisposto con apposita relazione a seguito di una approfondita istruttoria con specifico sopralluogo lungo il tracciato dell'elettrodotto, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali, il giudizio positivo di compatibilità ambientale fissando, per tener conto anche del parere della Regione Puglia e delle osservazioni critiche presentate dai Comuni salentini, tutta una serie di prescrizioni a tutela dell'ambiente, del patrimonio paesaggistico ed anche della salute dei cittadini.

Per quanto riguarda l'esposizione ai campi elettromagnetici, l'ENEL S.p.A. ha impostato il progetto nel più rigoroso rispetto delle norme prescritte dal DPCM 23.4.1992.

Il problema della valutazione degli esuberi/deficit di energia elettrica non va affrontato, nel Continente, a livello della singola regione ma a livello di grosse aree in quanto la rete di trasmissione a 380 kw garantisce una robusta interconnessione.

La Regione Puglia, con la disponibilità di energia derivante dalla entrata in esercizio della centrale di Brindisi Sud, potrà fornire un contributo determinante per il riequilibrio del bilancio elettrico dell'Italia Meridionale ed in particolare per soddisfare i fabbisogni della regione Campania, che non dispone di siti adatti alla realizzazione di nuovi impianti di generazione di base.

L'interconnessione Italia-Grecia contribuirà soprattutto a rendere più sicuro ed economico l'esercizio dei sistemi elettrici italiano e greco in quanto consentirà:

un più efficiente coordinamento della produzione dei due parchi, significativamente diversi per taglia e combustibili usati;

l'opportunità di valorizzare la complementarietà dei diversi regimi idrologici;

una minore necessità di riserva per far fronte al fuori servizio di impianti di generazione;

maggiori possibilità di compensare le aleatorietà della domanda elettrica, per il diverso andamento delle curve di carico nei due paesi.

Tali vantaggi sono destinati ad aumentare con la realizzazione degli altri programmati potenziamenti delle interconnessioni elettriche tra i paesi dell'Europa Occidentale e quelli dell'Europa Orientale.

Le fasi che hanno portato all'individuazione del tracciato del tratto aereo del collegamento Italia-Grecia hanno tenuto conto delle esigenze paesaggistiche, archeologiche e naturalistiche dell'area tra Galatina e Porto Badisco.

Tali esigenze hanno condizionato la scelta del tracciato a due differenti livelli: il primo, impostativo, ha influenzato la scelta della soluzione con minori interazioni paesaggistiche, archeologiche e naturalistiche, mentre il secondo, di dettaglio più elevato, ha permesso l'ottimizzazione del tracciato, individuato nella fase precedente, minimizzando le inevitabili interferenze con le diverse componenti ambientali.

In relazione alle zone archeologiche e di pregio paesaggistico, nell'esprimere parere favorevole, la « Commissione VIA », ha

espresso alcune prescrizioni alle quali l'ENEL sta ottemperando, ed in particolare:

è stato richiesto di modificare il tracciato nell'area archeologica in località Bondosa Barotta nel Comune di Galatone; a tal fine è stata studiata una variante che permette di evitare completamente tale area in quanto l'unico suo interessamento, peraltro relativo ad uno spigolo dell'area medesima, avviene soltanto con i conduttori e quindi senza posizionare sostegni;

è stata ottimizzata l'uscita dalla stazione elettrica di Galatina collocando il tracciato in affiancamento alla Ferrovia Gallipoli-Zollino-Lecce per circa 1,2 km creando così un unico corridoio infrastrutturale e limitando quindi l'interessamento di nuove aree;

il posto di sezionamento linea aerea/cavo di Masseria Piccina, nei pressi di Porto Badisco, è stato arretrato (circa 900 m) in una zona meno visibile, permettendo anche l'allontanamento dalla Grotta Spagnolo, di rilevanza archeologica;

l'approdo del cavo è stato spostato a Sud dell'arenile di Porto Badisco evitando quindi di interessare la spiaggia ed il bacino della piccola baia omonima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Clò.

SARTORI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

il distretto minerario di Milano, con decreto dell'allora Ministro per l'industria, commercio, artigianato, Giulio Andreotti, sentito il Consiglio superiore delle miniere, ebbe a rilasciare concessione mineraria n. 1457 alla società Rusconi SpA in data 28 luglio 1966, regolamentata da convenzione con il comune di Caravate (VA) soltanto in data 9 febbraio 1988, per l'estrazione di marna per la produzione di cemento;

la marna da cemento è considerata dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 materiale strategico e la sua coltivazione – ancorché regolamentata da detto regio decreto impostato su dettami e concezioni fasciste con la ragion di stato sovrana ed il cittadino strumento di questa – dipende ancora oggi direttamente dal controllo del Ministero dell'industria e del commercio, in una situazione quindi del tutto anomala rispetto a quella degli altri Paesi europei ed in un differente trattamento della sua sostanziale condizione di cava, dal momento che le cave sono disciplinate da leggi regionali;

contro il succitato decreto n. 1457 si sollevarono immediatamente vibrate proteste ed, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1955, n. 620, presentarono ricorsi al Ministero competente sia enti privati (Convento dei Padri passionisti, l'istituto « Villa Adele ») che pubblici (l'amministrazione provinciale di Varese, il comune di Caravate insieme ad altri sei comuni della zona, il prefetto di Varese) che si dichiararono tutti contrari alla concessione, ricorsi che vennero tutti respinti dall'allora Ministro dell'industria Andreotti;

dagli annali del comune di Caravate si legge che il titolare della concessione F. Rusconi resse l'amministrazione comunale dal 1960 al 1965 ossia fino all'anno precedente la richiesta di coltivazione della miniera;

l'area di estrazione, di cui solo meno della metà era di proprietà della Rusconi SpA, si è negli anni ampliata a dismisura, passando dai 700.000 mq del 1966 ad un quinto di tutta la superficie del territorio comunale di Caravate che è di ettari 505, interessando da prima il Sasso Pinino e poi il Sasso Poiano, sovrastanti l'abitato, ed inglobando di recente altri 23.000 mq. di terreno privato sottratti alla comunità come al patrimonio boschivo ed agricolo dell'area comunale per essere ingoiati dalla miniera;

la produzione del cementificio Rusconi, è orientata a soddisfare più la do-

manda della vicina Svizzera che quella nazionale;

recentemente i cittadini interessati si sono fatti promotori di un esposto alle autorità competenti sui continui e persistenti disagi e sulla necessità di far rispettare le norme per la tutela della salute, dell'incolumità dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente;

l'attività estrattiva e di lavorazione si esercita in zona praticamente vicina ai centri abitati con metodi di escavazione antiquati tipo il ricorso alle mine, con una frequenza giornaliera di 2-3 volte ed impiego quotidiano di una tonnellata di esplosivo;

tale indiscriminato uso delle mine per estrarre il materiale ed i conseguenti e rilevanti fenomeni vibratori provocano tanto pericolosi dissesti e sgretolamenti nella massa rocciosa che già di per sé è stata giudicata in un accentuato stato di frantumazione, quanto danni nell'abitato di Caravate con cadute di intonaci, aperture di fessurazioni nelle vecchie e nuove costruzioni e frequenti cadute di coppi dai tetti con grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, danni che colpiscono anche edifici soggetti a vincolo di tutela da parte della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici della regione Lombardia;

a tali danni materiali si aggiungono situazioni non meno preoccupanti e pericolose, costituite oltreché da inquinamento acustico, anche da quello chimico dell'aria e irroramento su tutta la zona circostante di metalli pesanti tossici sotto forma di polvere, tra cui mercurio in dosi 40 volte superiori al lecito, il talio, l'arsenico ed il piombo;

non si può escludere che ormai a quasi trent'anni di distanza dall'inizio delle attività di escavazione e di lavorazione del cementificio vi possa essere un accumulo di questi elementi tossici nei terreni abitati e coltivati di Caravate e dintorni, con conseguenze nefaste, a lungo termine, sulla salute umana;

tra i reclamati diritti dei residenti, quali la salute e la preservazione dell'ambiente, e gli enti preposti al controllo della regolarità dell'attività del concessionario, in tutti questi anni si è eretto un « muro di cemento » —:

se i Ministri non ritengano di dover indagare per accertare se il cementificio Rusconi SpA, titolare della concessione mineraria in oggetto, nell'esercizio della medesima, rispetti tutte le precauzioni e le norme stabilite dalla legislazione vigente, ed evidenziate nella citata convenzione;

se non ritengano di appurare quali siano state le risultanze delle attività di controllo svolte in questi anni a fronte dei ricorrenti esposti della cittadinanza alla prefettura di Varese, al comune di Caravate, alla USL 2 ed al presidio multinazionale di igiene di Varese;

per quanti anni ancora e per che superficie massima, il concessionario potrà ancora erodere ed inquinare il territorio del comune di Caravate. (4-08109)

RISPOSTA. — *La concessione mineraria per marna da cemento « Sasso Poiano » è stata conferita alla Industria Cementi Felice Rusconi con decreto distrettuale n. 1457 in data 28/7/1966, quindi confermata ed ampliata con decreto distrettuale n. 1412 del 10/11/1975, fino alla data di scadenza del 9/11/2000; a seguito del citato ampliamento, la concessione attuale si estende su un area di 113 ettari.*

Successivamente con decreto distrettuale in data 10/4/1995, la concessione mineraria è stata intestata alla Soc. COLACEM, con sede legale in Gubbio (PG), via della Vittorina, n. 62, a seguito di fusione per incorporazione con la Soc. Industria Cementi Felice Rusconi.

Attualmente è ancora in corso il procedimento per l'integrazione di efficacia del provvedimento distrettuale.

I rapporti tra la Società esercente la miniera e l'Amministrazione comunale di Caravate sono regolati da una convenzione stipulata in data 9/2/1988, che non trae la propria origine da disposizioni normative o

legislative, né rientra tra gli obblighi imposti con il decreto di conferimento della concessione, e comporta un notevole onere economico per la Società concessionaria. La convenzione è stata stipulata tra le parti per scelta concordata, al fine di permettere all'Amministrazione comunale di verificare il corretto procedere dei lavori di sfruttamento; è stata prevista l'istituzione di una Commissione paritetica Comune-Cementeria, tuttora operante, per esaminare e dirimere anche i problemi di ordine legale in merito ad eventuali emissioni di polveri, rumori o vibrazioni indotte dalle volate di mine.

Non si ha pertanto da constatare alcun ritardo, come sembra prospettare l'interrogazione parlamentare di cui trattasi, nella stipula della convenzione con il comune di Caravate.

La marna da cemento è stata inserita tra i minerali di prima categoria, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto di interesse nazionale. Si ritiene che tale interesse permanga tuttora, come anche evidenziato dal parere del Consiglio Superiore delle Miniere in data 26 luglio 1991; a seguito di tale parere è stato ridefinito il campo di variabilità dell'indice di idraulicità, all'interno del quale un minerale è classificabile quale marna da cemento.

Per quanto attiene le opposizioni presentate al conferimento della concessione occorre rilevare che le motivazioni che, a suo tempo, determinarono il rigetto, furono coerenti con la normativa vigente e congruenti con il contesto storico in cui furono espresse. Peraltro, il fatto che all'atto del conferimento del titolo minerario siano state presentate e quindi respinte le opposizioni, non può avere interesse o influenza circa l'esame dell'attuale posizione della miniera « Sasso Poiano ».

Si segnala inoltre che la circostanza che un ex Amministratore della Società titolare della concessione mineraria sia stato Sindaco del comune di Caravate fino all'anno precedente la presentazione dell'istanza di conferimento del titolo minerario, non può essere considerata in alcun modo ostativa per una positiva valutazione dell'iter istruttorio del procedimento concessorio allora condotto.

Per quanto attiene l'area di estrazione, occorre precisare che la delimitazione della concessione mineraria risponde a criteri di corretto sfruttamento del giacimento individuato. All'interno del perimetro di concessione si ricomprendono le pertinenze di miniera, che in tal modo sono classificate quali opere di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1985, n. 2359.

Lo sfruttamento minerario avviene attualmente su una superficie non superiore a dieci ettari, mentre le parti esaurite del giacimento vengono sistematicamente ripristinate: in particolare nel cantiere di « Sasso Poiano », all'interno dell'area di concessione, già esaurito, sono stati effettuati notevoli interventi di recupero e valorizzazione. Inoltre il progetto di coltivazione e recupero ambientale della miniera è stato positivamente valutato dagli Organi regionali deputati alle autorizzazioni alla modifica del suolo relative al vincolo idrogeologico e paesaggistico.

Occorre altresì segnalare che una quota non rilevante della produzione di cemento, valutabile nel 10 per cento del totale, viene esportata in Svizzera: nessuna norma nazionale vieta l'esportazione di cemento nei paesi confinanti, per cui tale circostanza non può essere motivo per limitare o addirittura sospendere l'attività in essere.

Per quanto concerne l'attività estrattiva della marna da cemento si segnala che essa si svolge ad una distanza non inferiore a 350 metri dalle prime abitazioni di Caravate; l'abbattimento della roccia, fino ad oggi, è stato ottenuto mediante volate di mine, attentamente programmate e regolamentate con ordine di servizio del Direttore dei lavori, approvato dall'Ingegnere Capo del Distretto minerario di Milano.

Il sistema di coltivazione non può essere definito antiquato per il solo motivo che si usi l'esplosivo come mezzo di abbattimento; nella gran parte delle attività minerarie ove si debba abbattere della roccia, l'impiego dell'esplosivo risulta tra i più sicuri ed economici.

Nella miniera « Sasso Poiano » l'uso dell'esplosivo è stato ottimizzato, a seguito di numerose prove e misurazioni sismiche, in modo da rispettare, in assenza di specifiche normative nazionali, la norma tedesca DIN 4150 circa le velocità massime di vibrazione ammesse alle fondazioni degli edifici da tutelare. Tale norma risulta essere la più restrittiva tra quelle internazionali reperite, inoltre è stata riportata nella convenzione Comune-Cementeria quale norma di riferimento accettata dall'Amministrazione comunale.

A seguito di esposti di cittadini circa effetti negativi delle volate di mine sulla stabilità degli edifici, è stato richiesta da parte dell'Ingegnere Capo del Distretto minerario di Milano l'effettuazione di una serie di prove vibrometriche da parte del Servizio Ispettivo per la Sicurezza Mineraria della direzione Generale delle Miniere.

Tali prove sono state effettuate nel corso del mese di dicembre 1994, e, a seguito di accordi con l'Amministrazione comunale, sono state coordinate ed eseguite congiuntamente con altre condotte, su incarico del Comune, dalla Soc. ISMES di Bergamo.

I risultati delle prove sono stati illustrati dal Distretto minerario di Milano nel corso di un incontro in data 30 marzo 1995 presso il municipio di Caravate, cui hanno partecipato anche rappresentanti della « Pro cive », una locale associazione ambientalista.

I valori di velocità di vibrazione riscontrati alle fondamenta ed all'interno di edifici appositamente indicati dall'Amministrazione comunale, in quanto maggiormente sensibili agli effetti delle vibrazioni, sono risultati ampiamente entro i limiti ammessi dalla norma DIN 4150.

La relazione del servizio ispettivo ha preso in considerazione anche l'eventuale disturbo arrecato alle normali attività di vita dalle volate di mine, ai sensi della norma UNI 9614.

L'Ingegnere Capo del Distretto minerario, a seguito delle risultanze degli accertamenti vibrometrici sopracitati, ha provveduto ad ulteriormente regolamentare le modalità di abbattimento della roccia con esplosivo, mediante prescrizione ai sensi dell'articolo 674 del decreto del Presidente della Repubblica 128/59.

La Soc. COLACEM, subentrata nell'esercizio minerario alla precedente concessionaria, nell'intento di risolvere alla radice il problema delle vibrazioni determinate dall'uso di esplosivo, intende procedere all'abbattimento meccanico della roccia; dal 20 aprile c.a. è in funzione un escavatore idraulico a benna rovescia, di adeguata potenza, che può abbattere il minerale per azione della benna stessa.

L'abbattimento con esplosivo, con funzione di preminaggio, sarà riservato alle sezioni più compatte del giacimento, per un volume di abbattuto non superiore al 30 per cento.

In relazione al segnalato inquinamento da polveri, risulta che l'impianto è stato notevolmente ammodernato all'inizio degli anni novanta a seguito di specifica autorizzazione della Regione Lombardia. I Servizi competenti delle U.S.L. hanno effettuato i necessari controlli negli anni 1993 e 1994.

Con riferimento alle emissioni sonore a seguito delle lavorazioni di stabilimento, la Società esercente ha provveduto agli adeguamenti di legge, inoltre i Servizi delle U.S.L. hanno provveduto ai riscontri strumentali nell'anno 1992, successivamente ripetuti.

In merito all'inquinamento acustico e da polveri a seguito di un presunto non corretto esercizio della Cementeria si segnala che la Commissione tecnica prevista dalla citata convenzione è incaricata di verificarne i livelli e provvedere alle proposte circa gli eventuali interventi correttivi.

Si precisa infine che i controlli effettuati sull'attività estrattiva della Soc. Rusconi S.p.A. dal Presidio Multinazionale di Prevenzione di Varese hanno evidenziato situazioni accettabili sotto il profilo sanitario, in particolare per quanto concerne le radiazioni ionizzanti. Non sono infatti emerse contaminazioni nei materiali utilizzati nel processo produttivo e nei locali adibiti a magazzino.

Per quanto riguarda invece l'inquinamento sonoro, rilievi fonometrici effettuati nei Comuni di Caravate, Cittiglio e Geronio

hanno in effetti segnalato, in quattro postazioni, valori superiori a quelli massimi. ritenuti accettabili dal DPCM 1/3/91 sia per il periodo diurno che notturno. In conseguenza di ciò, sono state sollecitate le locali autorità per quanto di rispettiva competenza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Clò.

SCHETTINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere – premesso che:

con l'interrogazione n. 4-07744, che ha fatto seguito a precedenti interventi, ho già evidenziato la questione riguardante l'azienda ADIMAR locata nell'area del Calaggio nel comune di Lacedonia;

ad integrazione delle precedenti interrogazioni ritengo doveroso fornire ulteriori precisazioni riguardanti la detta ADIMAR;

il decreto di concessione del contributo, per 2.567 miliardi *ex* legge n. 219 del 1981, venne emesso in favore di:

a) ADIMAR SpA e Gardagna Novarese: quota sociale 90 per cento;

b) Tosi – Pareschi: quota sociale 10 per cento;

per l'inclusione nella società ADIMAR (rapp. dottor Angelo Di Martino) dei soci di cui alla lettera *b)* non venne fatta alcuna indagine;

il dottor Di Martino lamenta che, subito dopo la costituzione di una prima SpA, con capitale sociale di 200 milioni, iniziò a subire tentativi di estorsione da parte dei soci, che, per vendetta, in assenza di riscontro, esposero denunzia penale che fu archiviata per inesistenza dei fatti denunziati;

il dottor Di Martino fa inoltre presente che non poté iniziare le assunzioni e i lavori, in quanto la gestione separata del terremoto fece sequestrare lo stabilimento e i macchinari;

il medesimo dottor Di Martino sostiene che il dissequestro dello stabilimento fu concesso dal Procuratore della Repubblica di S. Angelo dei Lombardi perché aveva visto esercitata, nei confronti dell'ADIMAR sud una manovra intesa ad assegnare a personaggio occulto la di lui proprietà del pacchetto azionario, pur essendo lo stabilimento pronto per iniziare le assunzioni e la produzione;

il dottor Di Martino si dichiara pronto ad avviare la produzione, sulla base dei dati che sono stati forniti anche nella interrogazione che ho citato;

l'inizio dell'attività produttiva dell'ADIMAR sud garantirà l'occupazione per almeno 100 dipendenti, in un'area particolarmente depressa –:

se ritengano di doversi adoperare per favorire la ripresa dell'occupazione nell'area del cratere del sisma 1980, ponendo attenzione alle attività produttive sorte con l'articolo 32 della legge n. 219 e, nel caso specifico all'ADIMAR sud;

se ritengano di dover spendere un minimo di buona volontà per superare lungaggini burocratiche e posizioni di attesa o di incomprensione, al fine di dare occupazione ai nostri giovani, i quali vivono una situazione di emarginazione non più tollerabile;

se ritengano di dover chiudere, con un atto di sanatoria, un periodo a dir poco oscuro della storia dell'Irpinia che ha fatto registrare una gestione, che, per correttezza, oso definire soltanto « allegra » del pubblico denaro;

se ritengano di dover dare risposta ai continui appelli che si stanno facendo in favore dell'occupazione nelle aree del cratere, in particolare, ove, senza ulteriori spese per lo Stato è possibile garantire l'occupazione per almeno 3000 dipendenti. (4-08345)

RISPOSTA. — *La ditta Adimar come è noto ha avuto revocato il contributo perché, malgrado avesse ottenuto acconti cospicui, non ha presentato la documentazione necessaria ai fini dell'effettuazione del collaudo finale, nonostante reiterati solleciti.*

Inoltre è stato accertato che nello stabilimento non veniva svolta nessuna attività produttiva.

Il decreto del 25/1/1994 di revoca del contributo non è stato impugnato per cui è diventato esecutivo.

Attualmente per le ditte revocate il gruppo di lavoro GEPI-ISAM sta predisponendo le proposte operative per il recupero delle attività bloccate.

La legge 8/8/95, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23/6/95, n. 244, consente il recupero in via amministrativa dei lotti, delle loro accessioni e pertinenze attraverso una procedura indicata nella norma stessa.

Con questo si provvederà alle proposte operative.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Clò.

ZELLER e BRUGGER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere – premesso che:

il Provvedimento del CIP n. 15/1989 al Tit. II, comma 7, relativamente ai nuovi impianti idroelettrici a serbatoio e di pompaggio, prevedeva per la nuova produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili la quota massima di contributo e cioè il 100 per cento sul totale annuo dell'energia producibile in ore piene;

il Provvedimento del CIP n. 6 del 29 aprile 1992 al comma 11 prevede, per l'energia prodotta da impianto di pompaggio, un trattamento diverso e un prezzo di cessione sensibilmente minore rispetto agli impianti idroelettrici a serbatoio;

il pompaggio dell'acqua nel serbatoio superiore rappresenta un doppio onere aggiuntivo per la produzione di energia rispetto a quella prodotta da apporti naturali di acqua immessa nello stesso serbatoio in quanto è necessario utilizzare energia elettrica (se pur in ore vuote) e quindi sopportare un costo per il sollevamento dell'acqua per renderla « pregiata » sfruttandola nelle ore piene;

il minor introito per il produttore, conseguente al minore quantitativo di energia cedibile all'ENEL in conseguenza del consumo per il pompaggio, anziché essere compensato da un prezzo di cessione (per l'energia derivante dal pompaggio) almeno uguale a quello riconosciuto per gli apporti naturali d'acqua immessi nel serbatoio, viene ulteriormente aggravato dal Provvedimento del CIP n. 6/92 che prevede invece un prezzo sensibilmente ridotto, corrispondente a quello degli impianti assimilabili che utilizzano idrocarburi con IEN maggiore di 0,6;

se poi l'energia utilizzata per il pompaggio proviene da altro impianto idroelettrico ad acqua fluente dello stesso produttore e quindi con « apporti naturali d'acqua », sembra nuovamente incongruente non classificare l'acqua sollevata nel sebatoio superiore analoga a quella immessa nello stesso dagli apporti naturali, e quindi attribuire un prezzo di cessione differenziato e minore per l'energia derivante da pompaggio –:

se il Ministro intenda spiegare le ragioni che hanno determinato la stesura del punto 11 del Provvedimento in oggetto;

se il Ministro intenda agire affinché, al più presto, il trattamento riservato alla produzione e cessione di energia da impianti di pompaggio sia equiparato a quello riservato agli impianti idroelettrici a serbatoio. (4-10900)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio del Ministri.*

Il provvedimento CIP 15/1989 trae origine dagli indirizzi di carattere generale contenuti nel Piano Energetico Nazionale del 1988.

Tali indirizzi sono stati successivamente definiti nelle leggi di attuazione di detto

piano: leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991; il provvedimento CIP 6/1992 trae origine dalla prima legge.

Dall'articolato delle suddette leggi, che, come prima detto, precisano gli indirizzi per PEN 1988, si evince che gli incentivi per le fonti rinnovabili ed assimilate vanno commisurati ai benefici indotti al Paese dal loro utilizzo.

Come già evidenziato nell'interrogazione in oggetto gli impianti di pompaggio per il loro funzionamento consumano energia (se pur in ore vuote) per portare acqua nei serbatoi di stoccaggio, quindi, rispetto agli impianti a serbatoio, il cui riempimento è dovuto ad apporti naturali di acqua, gli impianti di pompaggio inducono, a parità di altri benefici, un risparmio energetico notevolmente inferiore a quelli a bacino.

Queste sono le ragioni che portano alla differenziazione del prezzo di cessione tra impianti idroelettrici di pompaggio ed impianti a bacino.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Clò.